

**OGGETTO: PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E MALATTIA**

Circa il “concorso” tra l’indennità di malattia e le integrazioni salariali conseguenti all’uso degli ammortizzatori sociali, riportiamo di seguito il significativo stralcio della circolare INPS n. 197/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015) - conforme peraltro a quanto diramato dall’Istituto di previdenza con la circolare n. 82/2009 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2009) -, i cui principi - giova precisarlo - sono applicabili alla CIGO e alla CIGS, ma anche agli ammortizzatori sociali utilizzati per gli eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, tra gli altri quindi all’“assegno ordinario” erogato dal FIS e alla Cassa integrazione guadagni in deroga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 2020).

INPS – Circolare 2 dicembre 2015, n. 197

*“Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a o ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.*

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

- *se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- *qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

*Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”*